

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1417

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEPE, BONANSEA e CAPONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1995

Istituzione della figura di difensore civico del minore
nei procedimenti giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione ONU sui diritti del bambino, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 9, par. 2, indica l'opportunità che nei processi che riguardano i minori «tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al procedimento ed esporre le proprie ragioni». Nel primo paragrafo dello stesso articolo si fa esplicito riferimento alla situazione in cui, «vivendo i genitori separati, sia necessario decidere il luogo di residenza del bambino».

In Italia il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, all'articolo 27, lettera c), dispone che i giudici minorili possono avvalersi dei «servizi territoriali», e quindi delle figure professionali in essi operanti - psicologi ed assistenti sociali - per le problematiche di loro competenza. Gli interventi dei tribunali minorili sono quindi per lo più mediati da tali figure che costituiscono il riferimento più diretto del minore.

Senonchè, nel nostro ordinamento giudiziario vigente le cause di separazione coniugale, nelle quali si stabilisce anche l'affidamento dei figli, sono demandate al tribunale ordinario, e questo ad oggi, per carenza normativa, di fatto disattende il dettato della Convenzione ONU, che potrebbe invece risultare significativamente utile, so-

prattutto allorché si profili una procedura non consensuale della separazione.

Tale disattenzione costituisce un'evidente disomogeneità di trattamento fra le componenti interessate in tali procedimenti: mentre i due adulti possono avvalersi di una propria difesa, ai minori tale opportunità non viene offerta. Non può sfuggire la necessità che anche al minore, in siffatte situazioni, venga garantita la figura di un difensore civico il quale possa valutare le condizioni psicologiche che precipuamente lo interessano, nel quadro più ampio delle relazioni parentali, traendone quindi un quadro attendibile della sua condizione esistenziale. Di ciò il giudice potrebbe utilmente giovare ai fini del procedimento, anche in vista dell'affidamento del minore ad uno dei genitori.

Il richiamo ad aspetti psicologici della condizione infantile induce ad un diretto riferimento alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, inerente l'ordinamento della professione di psicologo. Infatti la tematica di cui trattasi rinvia specificatamente alla competenza che tale normativa attribuisce allo psicologo, i cui requisiti professionali lo renderebbero figura altamente idonea a rivestire il ruolo di difensore civico del minore.

Appare pertanto opportuno il presente disegno di legge che si compone di soli due articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la figura del difensore civico del minore nei procedimenti giudiziari.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

